Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 14 aprile 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

1984

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **1120.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

fisiopatologia respiratoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **1121.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

igiene industriale;
tossicologia industriale;
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
fisiologia ed igiene del lavoro industriale;
patologia molecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 345

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **1122.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

fisiopatologia della riproduzione umana;
epidemiologia dei tumori umani.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. 1123.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 96, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

paletnologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1983, n. 1124.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 97, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

clinica delle malattie tropicali e infettive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 352

LEGGE 12 aprile 1984, n. **65**.

Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1981, n. 431, e con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, nonché quelle previste dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, anch'esse prorogate con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, restano ulteriormente in vigore.

Il monte ore per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984 è fissato in 7.640.000 ore, delle quali 240.000 per il personale degli archivi notarili.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1984 in lire 54.500 milioni, si provvede quanto a lire 52.900 milioni mediante il maggiore gettito derivante dall'attuazione del povvedimento legislativo recante adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59, e quanto a lire 1.600 milioni mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi dell'amministrazione degli archivi notarili.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 12 aprile 1984, n. **66**.

Adeguamento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti in conformità alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, che sostituisce la corrispondente tabella annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'aumento degli organici disposto dalla presente legge è realizzato in quattro anni da decorrere dal 1° gennaio 1984, secondo le progressioni e le procedure stabilite dall'allegata tabella n. 2.

Nel suddetto periodo, ai fini del reclutamento, non si applica il disposto di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 luglio 1973, n. 489.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 65 milioni per il 1984, in lire 80 milioni per il 1985 ed in lire 135 milioni per il 1986, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante convenzioni, di medici e veterinari civili presso le Forze armate ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

TABELLA N. 1

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Generale di divisione	—	—	6	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di brigata o nella carica di Capo di Stato maggiore del Comando generale	15	1 o 2 (*b*)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati (*b*)
Colonnello	scelta	—	55	3 o 4 (*c*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*c*)
Tenente colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	275	11	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*d*)
Maggiore	anzianità	—	170	(*d*)	—
Capitano	scelta	2 anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	700	47 (*d*)	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (*d*)
Tenente	anzianità	—	460	—	—
Sottotenente	anzianità	superare il corso di applicazione (*e*)		—	—

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(*b*) Ciclo di 2 anni con inizio dal 1984: 2 promozioni nel primo anno e 1 promozione nel secondo anno.

(*c*) Ciclo di 4 anni con inizio dal 1984: 4 promozioni nel primo, secondo e terzo anno e 3 promozioni nel quarto anno.

(*d*) Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382.

(*e*) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65.

TABELLA N. 2

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

GRADO	Organici al 1° gennaio			
	1984	1985	1986	1987
Generali di divisione	6	6	6	6
Generali di brigata	14	14	15	15
Colonnelli	51	52	53	55
Tenenti colonnelli	254	262	270	275
Maggiori	154	160	165	170
Capitani	646	664	682	700
Tenenti e sottotenenti	435	445	455	460

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella si seguono le seguenti disposizioni:

a) a generale di divisione una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1985 in aggiunta a quella prevista dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge;

b) a generale di brigata una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1984 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge.

LEGGE 12 aprile 1984, n. **67.**

Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 79 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sulla traduzione degli internati, il servizio per il trasporto e le traduzioni su strada dei detenuti, per conto del Ministero di grazia e giustizia, è affidato temporaneamente all'Arma dei carabinieri, sino all'attuazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Modalità di effettuazione del servizio per il trasporto dei detenuti

Il servizio per il trasporto dei detenuti di cui al precedente articolo viene effettuato con automezzi dotati di opportuni equipaggiamenti tecnici di sicurezza, appartenenti al Ministero di grazia e giustizia e dati in uso all'Arma dei carabinieri.

Per particolari esigenze sanitarie richiedenti l'uso di automezzi speciali, possono essere usati, ove il Ministero suddetto non ne disponga, quelli del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Decorrenza dell'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e della difesa, saranno determinate la data a decorrere dalla quale il servizio di cui al precedente articolo 1 verrà assunto dall'Arma dei carabinieri, e le modalità del servizio stesso.

Con successivo decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sarà determinata la data di cessazione del servizio per il trasporto dei detenuti da parte dell'Arma dei carabinieri.

Art. 4.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI — SCALFARO — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 12 aprile 1984, n. **68.**

Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è prorogato al 31 dicembre 1985.

Le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'accertamento delle imposte sui redditi devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* almeno novanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore e la commissione di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, esprime il suo parere entro novanta giorni dalla richiesta. Le altre disposizioni devono essere emanate almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore.

Nei testi unici sono comprese sia le norme contenute nei decreti emanati in base alla predetta legge di delegazione sia le norme, relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di ciascun testo unico. Oltre alle integrazioni e correzioni di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, possono essere apportate, tanto alle norme delegate quanto a quelle di leggi ordinarie, le modificazioni necessarie per attuarne il coordinamento sistematico secondo princìpi unitari e per prevenire l'evasione fiscale.

L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa fino alla data indicata nel primo comma della presente legge. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attua-

zione della riforma tributaria è prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, valutato in lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1984, n. **69**.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 336, n. 337 e n. 338;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569;

Visto l'accordo raggiunto in data 15 dicembre 1983 fra la delegazione governativa e i sindacati di polizia S.I.U.L.P. e S.A.P., ai sensi dell'art. 95, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Area di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti.

Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 1° gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal 1° gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.

Art. 2.

Stipendi

A decorrere dal 1° gennaio 1983, al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

quarto livello	L. 4.400.000
quinto livello	» 4.800.000
sesto livello	» 5.500.000
sesto-*bis* livello	» 5.950.000
settimo livello	» 6.400.000
ottavo livello	» 7.700.000
ottavo-*bis* livello	» 8.470.000

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente primo comma è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1° gennaio 1983.

Art. 3.

Benefici convenzionali

Al personale di cui al primo comma del precedente art. 2 promosso o nominato a qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a qualifica che comporti il passaggio a livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.

Gli scatti attribuiti ai sensi del precedente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini della ulteriore progressione economica.

Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente al settimo ed ottavo livello retributivo, è attribuito, dalla predetta data, uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento; l'ammontare del predetto scatto è temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Art. 4.

Decorrenza dei benefici economici

L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1° gennaio 1983, in applicazione degli articoli precedenti, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

dal 1° gennaio 1983	35 per cento
dal 1° gennaio 1984	75 »
dal 1° gennaio 1985	100 »

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo, anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non viene attribuito nella misura intera.

Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina previsto dalla precedente normativa, maggiorato delle percentuali indicate nel primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dall'art. 2 del presente decreto e quello di cui alla precedente normativa.

Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dal presente decreto, e quello iniziale fissato per il medesimo livello dalla normativa precedente, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini della ulteriore progressione economica.

Art. 5.

Indennità pensionabile

A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale dei ruoli della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia compete una indennità mensile pensionabile nelle sottoindicate misure lorde:

agente	265.000
agente scelto	300.000
assistente	340.000
assistente capo	390.000
vice sovrintendente	390.000
sovrintendente	410.000
sovrintendente principale	430.000
sovrintendente capo	450.000
vice ispettore	450.000
ispettore	470.000
ispettore principale	490.000
ispettore capo	510.000
vice commissario	510.000
commissario	530.000
commissario capo	540.000
vice questore aggiunto	550.000

A decorrere dalla stessa data all'agente ausiliario compete una indennità mensile di L. 140.000.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al primo comma del presente articolo compete la seguente indennità mensile lorda, per tredici mensilità, nelle misure sottoindicate:

agente	54.000
agente scelto	54.000
assistente	62.000
assistente capo	69.000
vice sovrintendente	73.000
sovrintendente	73.000
sovrintendente principale	81.000
sovrintendente capo	81.000
vice ispettore	92.000
ispettore	92.000
ispettore principale	92.000
ispettore capo	92.000
vice commissario	100.000
commissario	100.000
commissario capo	115.000
vice questore aggiunto	115.000

Con effetto dal 1° gennaio 1984 l'indennità di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono soppressi. E' fatto salvo il supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135.

Art. 6.

Lavoro straordinario

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria del compenso relativo al lavoro straordinario è determinata, per ciascun livello retributivo, sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale lordo di livello vigente al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'assegno personale di funzione, e della relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla stessa data, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità. La predetta misura oraria è maggiorata del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno e del trenta per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo.

In relazione all'incremento della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà ridotto per il 1984 rispetto all'anno precedente il numero massimo di maggiori prestazioni complessivamente da autorizzarsi.

La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1984 nei limiti dell'importo iscritto nell'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1983.

Art. 7.

Orario di lavoro

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'orario di servizio, di cui all'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è fissato in trentanove ore settimanali e, a decorrere dal 1° ottobre 1984, in trentotto ore settimanali.

A decorrere dalle date indicate dal comma precedente, i turni di lavoro giornalieri sono formati sulla base, rispettivamente, di quarantuno e quaranta ore settimanali. La differenza tra l'orario indicato al primo comma e quello indicato nel presente comma è retribuita come prestazione di lavoro straordinario.

Art. 8.

Congedo ordinario

A parziale modifica dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, il congedo ordinario per il personale con oltre quindici anni di servizio è elevato a 35 giorni.

Art. 9.

Personale dei ruoli tecnici e professionali

Al personale appartenente ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, esclusi i dirigenti, compete, con le stesse modalità previste dagli articoli 2 e 3, ultimo comma, e 4 del presente decreto, lo stipendio spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata ai predetti decreti.

Al personale di cui al comma precedente competono altresì le indennità di cui all'art. 5 del presente decreto in misura pari al 60 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente.

Art. 10.

Effetti dei nuovi stipendi

I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Art. 11.

Effetti dell'indennità pensionabile

L'indennità pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonché agli effetti dell'assegno alimentare.

Art. 12.

Onere finanziario

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 20 marzo 1984, n. 34.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1984

PERTINI

CRAXI — SCALFARO — GORIA — LONGO — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 36

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 marzo 1984.

Autorizzazione alla S.p.a. Giano, in Genova, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 3 agosto 1982 della S.p.a. Giano, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica in vari rami danni;

Viste le lettere in data 7 dicembre 1983 e 21 febbraio 1984, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere sulla domanda presentata dalla impresa anzidetta;

Viste le relazioni per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposte dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La S.p.a. Giano, con sede in Genova, è autorizzata all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri, fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria.

Roma, addì 22 marzo 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(1994)

DECRETO 22 marzo 1984.

Autorizzazione alla Nord Deutsche Versicherungs - A.G., in Amburgo (Repubblica federale tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 3 giugno 1982 e 9 maggio 1983 della Nord Deutsche Versicherungs - A.G., con sede in Amburgo (Repubblica federale tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, dirette ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami: infortuni (limitatamente agli infortuni derivanti alle persone trasportate su imbarcazioni); corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

Vista la lettera in data 21 febbraio 1984, n. 416183, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite, ed in base alla quale sussistono le condizioni previste dalla legge per l'autorizzazione all'esercizio della attività assicurativa;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 1° marzo 1984;

Decreta:

La Nord Deutsche Versicherungs - A.G., con sede in Amburgo (Repubblica federale tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: infortuni (limitatamente agli infortuni derivanti alle persone trasportate su imbarcazioni); corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali.

Roma, addì 22 marzo 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(1992)

DECRETO 22 marzo 1984.

Autorizzazione alla Società italiana assicurazione Cavalli - S.I.A.C. S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'indusrtia, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 11 ottobre 1982 della Società italiana assicurazioni Cavalli - S.I.A.C. S.p.a., con sede in Milano, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività in altri rami danni;

Vista la lettera in data 23 febbraio 1984, n. 416280, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio parere favorevole alla autorizzazione della citata società ad estendere la propria attività in tutti i rami richiesti con esclusione dei rami infortuni, malattia e corpi di veicoli aerei e della riassicurazione attiva in tutti i rami;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP, nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui recepite, in base alle quali è stato espresso il parere anzidetto;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella riunione del 1° marzo 1984, si è espressa in conformità al parere dell'ISVAP, comunicato con la citata nota del 23 febbraio 1984, ed ha ritenuto altresì, in base alle stesse motivazioni indicate dal predetto istituto, di non esprimere parere favorevole anche per l'autorizzazione della S.I.A.C. S.p.a. allo esercizio del ramo incendio ed elementi naturali;

Decreta:

La Società italiana assicurazioni Cavalli - S.I.A.C. S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nei rami: corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; altri danni ai beni (escluso rischio bestiame già autorizzato); perdite pecuniarie; tutela giudiziaria.

Roma, addì 22 marzo 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(1993)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 febbraio 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1983, a tre anni, emessi per lire 2.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 713934/66-AU-48 in data 17 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1983, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 71, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1983, a tre anni, fino all'importo di lire 2.500 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 715401/66-AU-48 in data 28 novembre 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del suddetto decreto 17 settembre 1983, ad accertare in nominali lire 2.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 17 settembre 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a tre anni, con godimento 1° ottobre 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, a partire dal 1° aprile 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 marzo ed il 26 settembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° ottobre 1983 - rimborsabili il 1° ottobre 1986 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 750.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 2.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 375.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° aprile 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 750.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1984
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 107

(1821)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 novembre 1982.

Riduzione dei ruoli organici del personale della carriera di concetto del Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1982, con il quale un contingente di cinque impiegati del Ministero della sanità è stato trasferito nei corrispondenti ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 199, secondo comma, del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuto di dover procedere alla riduzione dei ruoli organici del personale del Ministero della sanità nel numero di quattro unità per la ex carriera di concetto del ruolo dei segretari tecnici e di una unità per la ex carriera di concetto del ruolo dei ragionieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, che, tra l'altro, stabilisce le dotazioni organiche del personale del Ministero della sanità;

Visto l'art. 199, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

Il segretario tecnico capo Elena Tamburo (settima qualifica funzionale), i segretari tecnici principali Giuseppina Galella Frascione (settima qualifica funzionale) e Silvana Masella Mingione (settima qualifica funzionale), il segretario tecnico Alberto Menichelli (sesta qualifica funzionale) e il ragioniere principale Silvana Noto Corradi (settima qualifica funzionale) sono cancellati dai ruoli di questo Ministero a decorrere, a tutti gli effetti, dal 16 giugno 1982.

Art. 2.

L'organico della ex carriera di concetto del ruolo dei segretari tecnici è ridotto di quattro unità.

L'organico della ex carriera di concetto del ruolo dei ragionieri è ridotto di una unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1983
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 156

(1943)

DECRETO 2 aprile 1984.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1984.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1983 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1984 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista l'istanza della ditta Franco Tosi S.p.a. di Milano, con la quale ha richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse, la ditta Franco Tosi S.p.a., con sede in Milano, via L. Di Breme, 26, è autorizzata a produrre, nel corso dell'anno 1984, la seguente sostanza:

metadone cloridrato: kg 20 per il mercato nazionale.

Roma, addì 2 aprile **1984**

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(1942)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 718/84 della commissione, del 20 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 719/84 della commissione, del 20 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 720/84 della commissione, del 19 marzo 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2956/83, (CEE) n. 2958/83, (CEE) n. 89/84 e (CEE) n. 91/84 relativi all'apertura di varie gare permanenti per l'esportazione di cereali detenuti da taluni organismi di intervento.

Regolamento (CEE) n. 721/84 della commissione, del 20 marzo 1984, relativo alla fornitura di riso lavorato al comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 722/84 della commissione, del 20 marzo 1984, relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica delle isole del Capo Verde a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 723/84 della commissione, del 20 marzo 1984, relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 724/84 della commissione, del 20 marzo 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al dicromato di sodio, della sottovoce 28.47 B ex II della tariffa doganale comune, originario della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 725/84 del Consiglio, del 20 marzo 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni cuoi e pelli di bovini, della sottovoce 41.02 ex C della tariffa doganale comune, originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 726/84 della commissione, del 20 marzo 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Regolamento (CEE) n. 727/84 della commissione, del 20 marzo 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione delle mele originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 728/84 della commissione, del 20 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 729/84 della commissione, del 20 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 730/84 della commissione, del 20 marzo 1984, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1984, a taluni prodotti industriali originari di Paesi in via di sviluppo, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 362 del 24 dicembre 1983.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1984, ai prodotti tessili originari di Paesi in via di sviluppo, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 362 del 24 dicembre 1983.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 109/84 del Consiglio, del 4 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/79 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 15 del 18 gennaio 1984.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 599/84 del Consiglio, del 5 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 320/84 per quanto concerne alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984, la parte provvisoria per la Comunità e la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 67 del 9 marzo 1984.

Pubblicati nel n. L 77 *del* 21 *marzo* 1984.

(74/C)

Regolamento (CEE) n. 731/84 della commissione, del 21 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 732/84 della commissione, del 21 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 733/84 della commissione, del 20 marzo 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 734/84 della commissione, del 21 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico.

Regolamento (CEE) n. 735/84 della commissione, del 21 marzo 1984, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 591/84 che istituisce una tassa di compensazione e che sospende l'applicazione del dazio doganale preferenziale all'importazione di mele originarie della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 736/84 della commissione, del 21 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 737/84 della commissione, del 21 marzo 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 738/84 della commissione, del 21 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 739/84 della commissione, del 21 marzo 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 740/84 della commissione, del 21 marzo 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la ventisettesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Pubblicati nel n. L 78 *del* 22 *marzo* 1984.

(75/C)

Regolamento (CEE) n. 741/84 della commissione, del 22 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 742/84 della commissione, del 22 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 743/84 della commissione, del 22 marzo 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 744/84 della commissione, del 19 marzo 1984, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfera originari del Giappone e di Singapore.

Regolamento (CEE) n. 745/84 della commissione, del 22 marzo 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 746/84 della commissione, del 22 marzo 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 747/84 della commissione, del 22 marzo 1984, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 748/84 della commissione, del 22 marzo 1984, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 749/84 della commissione, del 22 marzo 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 750/84 della commissione, del 22 marzo 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 751/84 della commissione, del 22 marzo 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 752/84 della commissione, del 22 marzo 1984, che sospende temporaneamente la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il riso a grani tondi.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1984/83 della commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 173 del 30 giugno 1983.

Pubblicati nel n. L 79 *del* 23 *marzo* 1984.

(76/C)

Regolamento (CEE) n. 753/84 della commissione del 23 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 754/84 della commissione, del 23 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 755/84 della commissione, del 23 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 756/84 della commissione, del 23 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 757/84 della commissione, del 22 marzo 1984, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni modelli di bilance elettroniche originari del Giappone.

Regolamento (CEE) n. 758/84 della commissione, del 23 marzo 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ossidi di antimonio, della sottovoce 28.28 ex N della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Decisione n. 759/84/CECA della commissione, del 23 marzo 1984, che modifica la decisione n. 73/287/CECA relativa ai carboni da coke e al coke destinati all'industria siderurgica della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 760/84 della commissione, del 23 marzo 1984, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 761/84 della commissione, del 23 marzo 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 762/84 della commissione, del 23 marzo 1984, che istituisce un importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 763/84 della commissione, del 23 marzo 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 764/84 della commissione, del 23 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 80 *del* 24 *marzo* 1984.

(77/C)

Regolamento (CEE) n. 765/84 della commissione, del 21 marzo 1984, relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 766/84 della commissione, del 21 marzo 1984, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 767/84 della commissione, del 23 marzo 1984, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 84 *del* 27 *marzo* 1984.

(78/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Dar Es Salaam il 7 marzo 1973, e del protocollo di modifica della convenzione del 1973, concluso a Roma il 31 gennaio 1979.

Il giorno 6 maggio 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Dar Es Salaam il 7 marzo 1973, e del protocollo di modifica della convenzione del 1973, concluso a Roma il 31 gennaio 1979, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 ottobre 1981, n. 667, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 25 novembre 1981.

In conformità dell'art. 27, secondo comma, della convenzione e dell'art. 10, secondo comma, del protocollo, la convenzione ed il protocollo di modifica sono entrati in vigore il giorno 6 maggio 1983.

(1930)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali in data 17 febbraio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Cinquefrondi a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Galiani in data 16 aprile 1969, rep. 15477, reg. soc. 1714;

società cooperativa di consumo Club Mare Blu a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rossetti in data 26 luglio 1978, rep. 167058, reg. soc. 2956/78;

società cooperativa edilizia Simonia 73 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bandini in data 5 maggio 1973, rep. 79788, reg. soc. 2398/73;

società cooperativa di produzione e lavoro Terzo Tempo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Lombardo in data 10 marzo 1975, rep. 49161, reg. soc. 965/75;

società cooperativa edilizia Sole Sud 70 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data in data 17 maggio 1973, rep. 59504, reg. soc. 2359/73;

società cooperativa edilizia Roverella a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Marchese in data 1° marzo 1975, rep. 39842, reg. soc. 858/75;

società cooperativa edilizia Giuseppe Verdi a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Castellini in data 29 novembre 1972, rep. 133849, reg. soc. 4009/72;

società cooperativa edilizia La Mia Famiglia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 30 novembre 1970, rep. 337754, reg. soc. 3529/70;

società cooperativa edilizia Lucilia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito De Martino in data 14 marzo 1972, rep. 22508, reg. soc. 1319/72;

società cooperativa edilizia Trigoria a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cinnirella in data 19 maggio 1970, rep. 104170, reg. soc. 1568/70;

società cooperativa edilizia Dexa casa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ferdinandi coad. di Forleo in data 18 gennaio 1971, rep. 12705/9, reg. soc. 1014/71;

società cooperativa edilizia Cesarea a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rossi coad. di Giustazzi in data 28 gennaio 1975, rep. 188185, reg. soc. 451/75;

società cooperativa di produzione e lavoro Cernaia ricerche e progettazioni a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 12 dicembre 1978, rep. 318535, reg. soc. 50/79;

società cooperativa edilizia Caravaggio 2000 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Squillaci in data 5 aprile 1973, rep. 171220, reg. soc. 1681/73;

società cooperativa edilizia Saturnio millenovecentosettantatre a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 9 gennaio 1973, rep. 30/1425, reg. soc. 768/73;

società cooperativa edilizia S.A.R.A. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 21 marzo 1975, rep. 87801, reg. soc. 1217/75;

società cooperativa edilizia Eolo I a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 27 gennaio 1976, rep. 121708, reg. soc. 845/76;

società cooperativa di produzione e lavoro Monte Spaccato a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Squillaci in data 26 aprile 1977, rep. 200122, reg. soc. 2411/77;

società cooperativa edilizia San Cinto I a r.l., con sede in Segni (Roma), costituita per rogito Macrì in data 29 novembre 1974, rep. 4268, reg. soc. 1983;

società cooperativa di produzione e lavoro Prima società cooperativa di partecipazione socio-culturale a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Squillaci in data 10 febbraio 1978, rep. 202438, reg. soc. 1181/78;

società cooperativa edilizia Eralda a r.l., con sede in Lido di Roma, costituita per rogito Selvaggi in data 10 dicembre 1968, rep. 9342, reg. soc. 3400/68;

società cooperativa edilizia Colli cecchinesi a r.l., con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito Rossetti in data 14 ottobre 1972, rep. 25828, reg. soc. 3780/72;

società cooperativa edilizia So.Fa.No. a r.l., con sede in Colleferro (Roma), costituita per rogito Taglianti coad. di Albano in data 25 settembre 1979, rep. 488951, reg. soc. 2773;

società cooperativa di produzione e lavoro 1° Maggio a r.l., con sede in Frascati (Roma), costituita per rogito Michele Giuliano in data 24 maggio 1978, rep. 18104, reg. soc. 489/79;

società cooperativa di produzione e lavoro Ladispoli a r.l., con sede in Ladispoli (Roma), costituita per rogito Salerno in data 30 ottobre 1978, rep. 50952, reg. soc. 53/79;

società cooperativa edilizia Colle Fiorito a r.l., con sede in Marino (Roma), costituita per rogito Bandini in data 9 febbraio 1976, rep. 103399, reg. soc. 145/2122;

società cooperativa edilizia Biancospino a r.l., con sede in Marino (Roma), costituita per rogito Bandini in data 9 febbraio 1976, rep. 103411, reg. soc. 2118;

società cooperativa mista Monte Falcone a r.l., con sede in Mazzano Romano (Roma), costituita per rogito Gazzilli in data 9 aprile 1968, rep. 42878, reg. soc. 1038/68;

società cooperativa edilizia Mahonia a r.l., con sede in Mentana (Roma), costituita per rogito Torina in data 20 dicembre 1976, rep. 100152, reg. soc. 981/77;

società cooperativa edilizia Le Rose a r.l., con sede in Monte Porzio Catone (Roma), costituita per rogito Salerno in data 10 aprile 1975, rep. 41767, reg. soc. 1553/75;

società cooperativa mista Serena - Società cooperativa di produzione e lavoro tra marinai di salvataggio e pescatori e bagnini a r.l., con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Carosi in data 16 novembre 1977, rep. 51263, reg. soc. 5369/77;

società cooperativa di produzione e lavoro Cabum 78 a r.l., con sede in Rocca di Papa (Roma), costituita per rogito Michele Giuliano in data 2 novembre 1978, rep. 18687, reg. soc. 4011/78;

società cooperativa edilizia Madonna della Sughera a r.l., con sede in Tolfa (Roma), costituita per rogito Capparella in data 10 ottobre 1973, rep. 173695, reg. soc. 47/73;

società cooperativa mista Alleanza a r.l., con sede in Zagarolo (Roma), costituita per rogito Golia in data 17 giugno 1977, rep. 3071, reg. soc. 3050/77;

società cooperativa edilizia Mentana uno a r.l., con sede in Mentana (Roma), costituita per rogito Di Renzo coad. di Torina in data 4 dicembre 1978, rep. 104047, reg. soc. 7/79;

società cooperativa edilizia Calipso a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 6 giugno 1971, rep. 18583, reg. soc. 1467;

società cooperativa edilizia Vigili del fuoco 2ª a r.l., con sede in Bergamo, costituita per rogito Anselmo in data 16 febbraio 1974, rep. 37174, reg. soc. 9312;

società cooperativa edilizia S. Sisto in Colognola a r.l., con sede in Bergamo, costituita per rogito Colombo in data 6 agosto 1963, rep. 23151, reg. soc. 5082;

società cooperativa agricola Valle del Rino a r.l., con sede in Ardesio (Bergamo), costituita per rogito Donati in data 19 febbraio 1975, rep. 18993, reg. soc. 10081;

società cooperativa edilizia Economica popolare a r.l., con sede in Barbata (Bergamo), costituita per rogito Scarlato in data 30 novembre 1975, rep. 58299, reg. soc. 11274;

società cooperativa edilizia Serta a r.l., con sede in Calolziocorte (Bergamo), costituita per rogito Fabroni in data 31 marzo 1977, rep. 5117, reg. soc. 12057;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., con sede in Carobbio degli Angeli (Bergamo) costituita per rogito Anselmo in data 3 dicembre 1972, rep. 31869, reg. soc. 8124;

società cooperativa di consumo L'Economica a r.l., con sede in Cologno al Serio (Bergamo), costituita per rogito Anselmo in data 22 ottobre 1975, rep. 43222, reg. soc. 10559;

società cooperativa edilizia del Popolo a r.l., con sede in Mornico al Serio (Bergamo), costituita per rogito Luosi in data 20 maggio 1973, rep. 1854, reg. soc. 8579;

società cooperativa edilizia Treville a r.l., con sede in Treviglio (Bergamo), costituita per rogito Anselmo in data 14 settembre 1972, rep. 31099, reg. soc. 7967;

società cooperativa agricola La Fortunata a r.l., con sede in Zanica (Bergamo), costituita per rogito Patanè in data 21 dicembre 1973, rep. 20488/12622, reg. soc. 9222.

(1453)

MINISTERO DEL TESORO

Tredicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1971/1986

Si rende noto che il giorno 11 maggio 1984, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle cinquantasette serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1971/1986, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 29 ottobre 1971.

Il successivo giorno 12 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla tredicesima estrazione di diciotto serie.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1984.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1963)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica al provvedimento n. 8/1983, concernente: « Prezzi delle specialità medicinali »
(Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 2 del 3 gennaio 1984)

Nel provvedimento citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Target - Lisapharma			*Target* - Lisapharma		
14 cpr 100 + 25 mg	25089	15.565	14 cpr 100 + 25 mg	25089	8.410
21 cpr 100 + 25 mg	25089	8.410	21 cpr 100 + 25 mg	25089	12.035
28 cpr 100 + 25 mg	25089	12.035	28 cpr 100 + 25 mg	25089	15.565

(2006)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione degli obiettivi degli indirizzi operativi e delle azioni programmatiche contenuti nel piano per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero ai sensi del decreto-legge n. 371/1983, convertito nella legge n. 546 del 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 7 marzo 1984 il CIPE ha approvato gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenuti nel piano per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, specificando che:

1) le direttive in materia di intervento della Finanziaria istituita ai sensi dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, costituiranno oggetto di una apposita delibera del Comitato;

2) il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferirà, entro il 31 marzo di ogni anno al Comitato con apposita relazione sull'attuazione delle linee programmatiche contenute nel piano bieticolo-saccarifero, sia per quanto riguarda lo sviluppo generale del piano, sia per quanto riguarda il conseguimento dei singoli obiettivi e l'andamento dei piani aziendali.

(1754)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA E ALIMENTARE

Proposta di riparto dei fondi di cui all'esercizio 1983 fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 12 della legge n. 308/1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPAA ha predisposto la ripartizione — per l'anno 1983 — fra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano degli stanziamenti di cui all'art. 12 della legge n. 308/1982, nel seguente modo:

Punto 1) *dell'art.* 12 (*contributi in conto capitale*):

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
Provincia autonoma di Trento	940
Provincia autonoma di Bolzano	1.063
Valle d'Aosta	954
Piemonte	4.064
Liguria	1.888
Lombardia	7.225
Veneto	4.217
Friuli-Venezia Giulia	1.465
Emilia-Romagna	5.773
Toscana	3.878
Umbria	1.875
Marche	2.176
Lazio	3.552
Abruzzo	1.907
Molise	1.344
Campania	3.021
Puglia	4.614
Basilicata	2.297
Calabria	2.707
Sicilia	5.715
Sardegna	5.325
Totale	66.000

Punto 2) *dell'art.* 12 (*contributi in conto interessi*):

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
Provincia autonoma di Trento	171
Provincia autonoma di Bolzano	193
Valle d'Aosta	173
Piemonte	739
Liguria	343
Lombardia	1.314
Veneto	767
Friuli-Venezia Giulia	266
Emilia-Romagna	1.050
Toscana	705
Umbria	341
Marche	396
Lazio	646
Abruzzo	347
Molise	244
Campania	549
Puglia	839
Basilicata	418
Calabria	492
Sicilia	1.039
Sardegna	968
Totale	12.000

(1757)

Approvazione delle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive di intervento nel mercato agricolo.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPAA ha approvato le condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive di intervento nel mercato agricolo.

(1758)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario parlamentare alla qualifica iniziale della carriera direttiva.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del consiglio di presidenza del 15 dicembre 1983;

Su proposta del segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di funzionario della carriera direttiva del Senato della Repubblica alla qualifica iniziale di referendario parlamentare, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso di laurea conseguita presso le facoltà di giurisprudenza, lettere e filosofia, scienze politiche, scienze statistiche demografiche ed attuariali, economia e commercio, scienze economiche e sociali, scienze economiche e bancarie.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere di sana e robusta costituzione fisica, essere esenti da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio e non aver superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Si terrà conto delle maggiorazioni di legge, ma in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare i 40 anni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3.000, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

5) di essere di sana e robusta costituzione fisica nonché esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) il possesso del titolo di studio richiesto;

8) se abbiano riportato condanne penali;

9) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

11) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda stessa i candidati debbono altresì indicare la lingua estera nella quale dovranno sostenere la prova obbligatoria e le altre lingue estere nelle quali intendano eventualmente sostenere le prove facoltative.

Coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, avranno compiuto i 30 anni di età, ma non superato i 40 anni, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del primo dei predetti limiti di età.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente, applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito; sono altresì invitati ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Alla domanda i candidati debbono allegare:

1) un certificato (ovvero copia autenticata di esso) dei voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami del corso universitario;

2) i titoli e i documenti che intendano sottoporre al giudizio della commissione esaminatrice.

A ciascuna domanda deve essere allegato un elenco dei titoli e documenti presentati, firmato dall'interessato.

Le domande, i titoli e i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati altrove.

Non saranno prese in considerazione comunque le copie non autenticate di certificati, titoli o documenti.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice, presieduta da un vice presidente del Senato e composta dal segretario generale e da sei professori universitari, sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa dovrà aggregarsi esaminatori esperti per le prove di resoconto e gli esami di lingue.

La commissione esaminatrice procederà innanzitutto alla determinazione dei criteri di ammissibilità e di valutazione dei diversi tipi di titoli presentati dai candidati. Passerà quindi all'attribuzione del punteggio ad ogni singolo candidato in base ai titoli presentati. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo di 20 punti.

Saranno ammessi alle prove di esame i candidati che, nella valutazione dei titoli, avranno conseguito un punteggio minimo complessivo di 10 punti.

I candidati ammessi saranno chiamati a sostenere le seguenti prove scritte, per ciascuna delle quali è assegnato un tempo massimo di 8 ore:

1) diritto costituzionale;

2) politica economica;

3) storia contemporanea, comprensiva degli avvenimenti interni ed internazionali dalla Rivoluzione francese fino ad oggi.

A ciascuna delle prove scritte è attribuito un massimo di 20 punti. Le prove si intederanno superate se il candidato avrà riportato in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e non meno di 12 punti in ciascuna prova.

I candidati che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad un esame consistente in più prove tecniche di resoconto sommario di discorsi parlamentari.

Prima di detto esame, l'amministrazione del Senato metterà i candidati che lo desiderino in condizione di esercitarsi nella redazione di resoconti sommari di sedute dell'assemblea e di ricevere ragguagli sulla tecnica e le modalità del resoconto parlamentare.

Gli stessi candidati saranno successivamente sottoposti agli esami orali che verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale e procedura parlamentare;

2) diritto amministrativo;

3) istituzioni di diritto privato;

4) rapporto di lavoro pubblico e privato;

5) diritto internazionale ed ordinamenti comunitari;

6) politica economica;

7) diritto finanziario e tributario;

8) storia contemporanea e dei movimenti politici;

9) lingua estera; i candidati dovranno dimostrare padronanza della lingua scritta e parlata, che sarà accertata, tra l'altro, mediante traduzione estemporanea di un brano dalla lingua prescelta in italiano.

All'esame tecnico e a ciascuno degli esami orali è attribuito un massimo di 10 punti. Ai fini del conseguimento dell'idoneità, tali esami si intenderanno superati se il candidato avrà riportato in essi un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e non meno di 6 punti in ciascun esame.

I candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad esame nelle altre lingue estere indicate, con le stesse modalità previste per la prova di lingua estera obbligatoria.

L'idoneità conseguita in ciascuna lingua sarà valutata per non più di 3 punti, con un massimo complessivo di 9 punti.

La graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti riportati in tutte le prove di esame e di quelli risultanti dalla valutazione dei titoli.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di voti, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare la sana e robusta costituzione fisica nonché l'assenza di difetti od imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) certificato del godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) titolo di studio in originale, ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

h) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno immessi nel ruolo dei referendari parlamentari secondo l'ordine risultante dal punteggio conseguito nella graduatoria di merito.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di passaggio in pianta stabile il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (via del Teatro Valle n. 33) dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali.

Roma, addì 9 aprile 1984

Il Presidente: COSSIGA

Il segretario generale: GIFUNI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica - Via del Teatro Valle, 33 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . n. . . . . (c.a.p. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di funzionario della carriera direttiva del Senato della Repubblica, alla qualifica iniziale di referendario parlamentare.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso della laurea in . . . . . conseguita presso . . . .;

3) è in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

4) è di sana e robusta costituzione fisica nonché esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

5) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);

6) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato condanne penali, da indicarsi anche se sia stato concesso amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);

7) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali . . . .);

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente . . . .;

9) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (oppure presta servizio presso l'amministrazione . . . . ovvero ha prestato servizio presso le amministrazioni . . . . . . e i precedenti rapporti di impiego non sono stati risolti per destituzione, dispensa o decadenza).

Chiede di sostenere la prova obbligatoria nella lingua . . . .

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo . . . .).

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, allega . . . ., comprovante tale diritto).

E' provvisto del seguente documento d'identità . . . . n. . . . . . (oppure allega foto autenticata).

(Dichiara di voler sostenere la prova facoltativa nelle seguenti lingue: . . . .).

Allega:

1) certificato (ovvero copia autenticata di esso) dei voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami del corso universitario;

2) titoli e documenti;

3) elenco dei titoli e documenti presentati.

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . tel. . . . . . .
(indicare anche l'esatto numero del codice di avviamento postale).

Data, ...

(1971)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario parlamentare di amministrazione alla qualifica iniziale nel ruolo del personale della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza del 10 agosto 1979;

Su proposta del segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di segretario parlamentare di amministrazione alla qualifica iniziale nel ruolo del personale della carriera di concetto del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque attestare il possesso del diploma sopra indicato.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere di sana costituzione fisica, nonché esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, non aver superato il trentesimo anno di età, aver svolto per almeno quattro anni, con rapporto di lavoro dipendente, presso lo Stato, enti pubblici, società, ditte o aziende private, le mansioni professionali di ragioniere.

Si terrà conto delle maggiorazioni di legge, ma in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, l'età dei candidati potrà superare il trentacinquesimo anno.

Coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbiano compiuto il trentesimo anno d'età ma non superato il trentacinquesimo, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del primo dei predetti limiti d'età.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' sempre facoltà dell'amministrazione di adibire il personale così assunto a tutti i servizi del Senato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

6) il possesso del richiesto titolo di studio;

7) se abbiano riportato condanne penali;

8) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

9) di essere di sana costituzione fisica nonché esenti da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

11) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

12) di aver svolto le mansioni professionali di ragioniere per un periodo non inferiore a quattro anni, con rapporto di lavoro dipendente, presso lo Stato, enti pubblici, società, ditte o aziende private.

I candidati indicheranno nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza dovranno allegare una fotografia recente applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito. Sono altresì invitati ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Alla domanda i candidati debbono allegare:

1) un certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio;

2) un certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante lo svolgimento, con rapporto di lavoro dipendente, di un periodo di attività non inferiore a quattro anni nelle mansioni professionali di ragioniere presso lo Stato, enti pubblici, società, ditte o aziende private. Nel caso detto servizio sia stato svolto presso società, ditte o aziende private il certificato suddetto dovrà essere integrato con l'indicazione degli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali nonché del numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio.

Nella domanda i candidati debbono altresì indicare specificatamente se e quali prove facoltative intendono sostenere tra quelle appresso indicate.

Domande e documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove. Non saranno prese in considerazione comunque le copie non autenticate di certificati o documenti.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere, anche d'ufficio, all'accertamento dei requisiti richiesti. Potrà altresì chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa potrà aggregarsi esaminatori esperti per le prove facoltative.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti alle seguenti prove scritte:

1) risposta scritta a quesiti concernenti nozioni di diritto costituzionale, con particolare riferimento alle strutture, ai compiti ed al funzionamento delle Camere;

2) ragioneria generale ed applicata allo Stato ed alle aziende pubbliche e computisteria;

3) risposta scritta a quesiti concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

A ciascuna delle prove anzidette è attribuito il punteggio massimo di 20 punti.

I candidati che avranno conseguito nelle prove medesime un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti, con un minimo di 12 punti in ciascuna prova, saranno ammessi a sostenere i seguenti esami orali:

4) nozioni di diritto costituzionale con particolare riferimento alle strutture, ai compiti ed al funzionamento delle Camere;

5) cultura tecnica di cui alla seconda prova scritta;

6) leggi e regolamenti del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.

A ciascuna delle prove anzidette è attribuito il punteggio massimo di 20 punti. Conseguiranno l'idoneità i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove indicate ai numeri 4), 5), 6) un minimo di 12 punti e che avranno raggiunto nel complesso delle tre prove un punteggio non inferiore a 42 punti.

Le prove facoltative alle quali saranno sottoposti i candidati in base alla richiesta formulata nella domanda sono:

1) statistica economica ed informatica;

2) legislazione sociale e del lavoro;

3) nozioni di diritto tributario.

Il superamento di ciascuna delle predette prove facoltative sarà valutato per non più di 2 punti con un massimo complessivo di 6 punti.

La graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei punti riportati in tutte le prove di esame.

A parità di punteggio saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica, da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare la sana costituzione fisica nonché l'assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

h) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno immessi nel ruolo dei segretari parlamentari di amministrazione secondo l'ordine risultante dal punteggio conseguito nella graduatoria di merito.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento avranno gli stessi doveri del personale di

ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. Al momento del passaggio in pianta stabile, il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (via del Teatro Valle n. 33) dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali.

Roma, addì 9 aprile 1984

Il Presidente: COSSIGA

Il segretario generale: GIFUNI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica - Via del Teatro Valle, 33 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . . . (provincia di . .) il . . . residente in . . . (provincia di . .), via . . . n. . . (c.a.p. . .) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario parlamentare di amministrazione nel ruolo del personale della carriera di concetto del Senato della Repubblica.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale;

3) è in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

4) è di sana costituzione fisica nonché esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

5) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .);

6) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato condanne penali, da indicarsi anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);

7) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali . .);

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente . .;

9) ha prestato (presta) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . (non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale;

11) ha svolto le mansioni professionali di ragioniere per un periodo non inferiore a quattro anni, con rapporto di lavoro dipendente, presso lo Stato, enti pubblici, società, ditte o aziende private;

12) chiede di sostenere le seguenti prove facoltative . . ,

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità, per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo . .);

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età allega . . . comprovante tale diritto).

E' provvisto del seguente documento di identità . . . n. . . (oppure allega fotografia autenticata).

Allega:

1) certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio;

2) certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante lo svolgimento, con rapporto di lavoro dipendente, di un periodo di attività non inferiore a quattro anni nelle mansioni professionali di ragioniere, presso lo Stato, enti pubblici, società, ditte o aziende private.

Firma .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni . . tel. .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data, ...

(1972)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore parlamentare con mansioni di operatore presso il centro elaborazione dati, nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del consiglio di presidenza del 15 dicembre 1983;

Su proposta del segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore parlamentare con mansioni di operatore presso il centro elaborazione dati, operante in ambiente IBM DOS/VSE, CICS, DLI, COBOL e mini e micro calcolatori di varia produzione, nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere di sana costituzione fisica, nonché esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30° anno di età.

Si terrà conto delle maggiorazioni di legge, ma in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare i 35 anni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3.000, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

6) il possesso del titolo di studio richiesto;

7) se abbiano riportato condanne penali;

8) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

9) di essere di sana costituzione fisica nonché esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

11) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza dovranno allegare una fotografia recente applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito; sono altresì invitati ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Alla domanda i candidati debbono allegare un certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio.

Nella domanda i candidati debbono altresì indicare se intendano sostenere la prova facoltativa di lingua inglese.

Coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, avranno compiuto i 30 anni di età, ma non superato i 35, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del primo dei predetti limiti di età.

Le domande ed i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove. Non saranno prese in considerazione comunque le copie non autenticate di certificati e documenti.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere, anche d'ufficio, all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa potrà aggregarsi un esaminatore esperto per la prova di lingua.

I candidati in possesso dei requisiti prescritti saranno sottoposti ad una prova preliminare consistente nella risposta scritta a quesiti concernenti la gestione operativa di un centro elaborazione dati in ambiente IBM DOS/VSE.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1984 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora, del luogo in cui i candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi per sostenere la prova preliminare.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto da parte della commissione esaminatrice alcuna comunicazione di esclusione dalla prova sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, all'indirizzo indicato, nei giorni e nell'ora specificati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1984, muniti del documento legale d'identità indicato nella domanda.

I candidati che avranno superato la prova preliminare, che ha valore eliminatorio per l'ammissione al concorso, saranno ammessi a sostenere le seguenti prove scritte:

1) tema di cultura generale, con particolare riguardo alla storia d'Italia dal 1861 ad oggi;

2) risoluzione di problemi relativi a situazioni di gestione operativa in ambiente IBM DOS/VSE;

3) risoluzione di problemi relativi a situazioni di gestione operativa in ambiente IBM DB/DC.

A ciascuno dei predetti esami è attribuito un massimo di 20 punti.

I candidati che avranno conseguito nelle prove medesime un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti con un minimo di 12 punti in ciascuna prova, saranno ammessi a sostenere i seguenti esami orali:

4) un colloquio su elementi di diritto costituzionale, con particolare riferimento alle strutture, ai compiti ed al funzionamento delle Camere;

5) un colloquio su problemi relativi alla gestione operativa in ambiente IBM DOS/VSE;

6) un colloquio su problemi relativi alla gestione operativa in ambiente IBM DB/DC.

A ciascuno dei predetti esami è attribuito un massimo di 10 punti. Conseguiranno l'idoneità i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove un minimo di 6 punti e che avranno raggiunto nel complesso un punteggio non inferiore a 21 punti.

La prova facoltativa alla quale saranno sottoposti i candidati, in base alla richiesta formulata nella domanda, consisterà in un esame di lingua inglese: i candidati dovranno dimostrare padronanza della lingua scritta e parlata che sarà accertata, tra l'altro, mediante traduzione estemporanea di un brano dalla lingua inglese in italiano.

Il superamento della predetta prova facoltativa sarà valutato per non più di 3 punti.

La graduatoria di merito sarà formata in base al punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato; saranno applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione al fine di accertare la sana costituzione fisica, nonché l'assenza di difetti od imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) certificato del godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

h) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b), c), d), e), f)* debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quelle in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno immessi nel ruolo dei coadiutori parlamentari secondo l'ordine risultante dal punteggio conseguito nella graduatoria di merito.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. Al momento del passaggio in pianta stabile, il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (via del Teatro Valle n. 33) dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali.

Roma, addì 9 aprile 1984

Il Presidente: COSSIGA

Il segretario generale: GIFUNI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica - Via del Teatro Valle, 33 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore parlamentare con mansioni di operatore presso il centro elaborazione dati, nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Senato della Repubblica.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso del diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;

3) è in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

4) è di sana costituzione fisica nonché esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

5) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);

6) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali, da indicarsi anche se sia stato concesso amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);

7) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali . . . . . .);

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente: . . . . . .;

9) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (oppure presta servizio presso l'amministrazione . . . . ovvero ha prestato servizio presso le amministrazioni . . . . e i precedenti rapporti di impiego non sono stati risolti per destituzione, dispensa o decadenza).

(Chiede di sostenere la prova facoltativa di lingua inglese).

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età allega . . . comprovante tale diritto).

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo . . .).

E' provvisto del seguente documento d'identità . n. . (oppure allega fotografia autenticata).

Allega:

Certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado.

Firma .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni . . . tel. . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Data, .

(1973)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di perito nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo minerario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale n. 11, parte prima, del 27 gennaio 1984 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1981, registro n. 8, foglio n. 375, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e nominati i vincitori del concorso, per esami, a tre posti di perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato a coloro che sono in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo minerario, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1979.

(1912)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Campobasso.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 gennaio 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Campobasso;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1984 modificato parzialmente con successivo decreto del 2 marzo 1984 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Campobasso, nell'ordine appresso indicato:

1)	Finarelli Arnaldo	punti	98,675	su 132
2)	Lauria Rocco	»	94,498	»
3)	Storto Armando	»	94,431	»
4)	Uccelletti Aldo	»	93,548	»
5)	Rizzo Guido	»	93,409	»
6)	Gambassi Enrico	»	93,043	»
7)	Torella Michele	»	89,773	»
8)	Domina Mariano	»	88,186	»
9)	Donzellini Ivo	»	87,466	»
10)	Pesente Elio	»	87,326	»
11)	Ciraulo Giorgio	»	87,275	»
12)	Pianeselli Lamberto	»	86,631	»
13)	Galatro Vittorio	»	85,268	»
14)	Castellaneta Nicola	»	85,234	»
15)	Caleffi Esterino	»	84,721	»
16)	Bove Romano	»	84,501	»
17)	Di Caprio Salvatore	»	84,366	»
18)	Bruni Ugo	»	83,959	»
19)	Nitti Gabriele	»	83,905	»
20)	Brun Flavio	»	83,146	»
21)	La Dogana Raffaele	»	82,782	»
22)	Lentini Graziano C. A.	»	82,777	»
23)	Frisi Doro	»	82,566	»
24)	Scorza Saverio	»	82,446	»
25)	Zambelli Carlo I.	»	81,551	»
26)	Contini Graziano	»	81,457	»
27)	Caccavale Antonio	»	81,269	»
28)	Licata Giovanni A.	»	81,266	»
29)	Finarelli Giovanni	»	80,892	»
30)	Molinaroli Felice	»	80,620	»
31)	Priolo Vincenzo	»	80,600	»
32)	Di Gregorio Filippo	»	79,858	»
33)	Trabucco Alberto	»	79,602	»
34)	Busillo Giovanni	»	79,247	»
35)	Pelagalli Vittorio	»	78,902	»
36)	Matarrese Sebastiano	»	78,576	»
37)	Nigri Mario	»	78,459	»
38)	Matassa Lidio	»	78,432	»
39)	Magoni Beniamino	»	78,349	»
40)	Luchetti Loreto	»	78,033	»
41)	Lenzetti Riccardo	»	78,000	»
42)	Giordano Giovanni	»	77,965	»
43)	Patriarca Mario	»	77,520	»
44)	Nardone Luigi	»	76,632	»
45)	Armenise Pasquale	»	76,272	»
46)	Muzzi Vitantonio	»	76,118	»
47)	Zaffuto Paolo	»	75,353	»
48)	Gallì Antonio	»	75,068	»
49)	Re Giovanni	»	74,694	»
50)	Scalzo Guido		74,250	»
51)	Di Turi Domenico	»	74,109	»
52)	Colajanni Giovanni	»	74,076	»
53)	Ugolotti Enrico	»	72,751	»
54)	Piazza Nicolò	»	71,832	»
55)	Dell'Utri Salvatore	»	71,077	»
56)	Pedroli Alberto	»	71,000	»
57)	Patti Mario	»	70,641	»
58)	Bigoni Riccardo	»	70,445	»
59)	Gambarota Corrado	»	69,727	»
60)	Martorana Salvatore	»	68,743	»
61)	Monea Luigi	»	67,960	»
62)	Iacopino Giuseppe	»	67,932	»
63)	Ciocchetta Ivo	»	67,866	»
64)	Esposito Elia	»	67,696	»
65)	Guerra Francesco S.	»	67,484	»

66) Schiesaro Gianfranco	punti 67,086	su 132
67) Sarno Mario	» 66,266	»
68) Cupioli Guido	» 65,896	»
69) Majorano Italo	» 64,613	»
70) Piunti Romano	» 57,500	»
71) Capizzi Vincenzo	» 54,716	»
72) Berruti Carlo	» 52,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(1815)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Foggia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 ottobre 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Foggia;

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1982 modificato con successivi decreti 20 gennaio, 10 e 14 giugno 1983, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Foggia, nell'ordine appresso indicato:

1) Maiorana Giulio	punti 108,638	su 132
2) Pasquale Giusto	» 101,680	»
3) Lauletta Angelo	» 90,454	»
4) D'Angelo Domenico	» 89,104	»
5) Guido Pasquale	» 89,017	»
6) Inzerilli Michelangelo	» 89,000	»
7) De Stefano Vincenzo	» 88,545	»
8) Summo Vito	» 86,923	»
9) Patriarca Emilio	» 85,933	»
10) Labriola Antonio	» 85,600	»
11) Lauria Rocco	» 84,498	»
12) La Rocca Pietro	» 83,936	»
13) Torella Michele	» 83,773	»
14) Pecora Vito	» 83,766	»
15) Frisullo Vincenzo	» 82,202	»
16) Incandela Francesco	» 81,884	»
17) Savino Giuseppe	» 81,733	»
18) Inversi Domenico	» 81,642	»
19) Ciccone Saverio	» 81,563	»
20) Albanese Giuseppe	» 80,700	»
21) Buccheri Ugo	» 80,550	»
22) Liberti Gennaro	» 79,408	»
23) Paoluzi Remo	» 79,219	»
24) Gianfranchi Cleto Ruggero	» 79,104	»
25) Pesente Elio	» 78,976	»
26) Silvestri Boris	» 78,952	»
27) Carretta Eligio	» 78,781	»
28) Marazzina Felice	» 78,750	»
29) Gotelli Giorgio	» 78,748	»
30) Federici Glauco	» 78,627	»
31) Lo Martire Stelio	» 78,497	»
32) Fisicaro Antonio	» 78,390	»
33) Aprile Pietro Maria	» 77,527	»
34) Pace Antonino	punti 77,500	su 132
35) Caldarella Antonino	» 77,400	»
36) Lucchini Lino	» 77,080	»
37) Rizzo Guido	» 76,409	»
38) Onofri Ermanno	» 76,382	»
39) Picone Crescenzo	» 76,381	»
40) Di Caprio Salvatore	» 75,866	»
41) Galatro Vittorio	» 75,768	»
42) Converti Carlo	» 75,766	»
43) Dall'Aglio Nico	» 75,750	»
44) Priolo Vincenzo	» 75,563	»
45) Corciulo Nicola	» 75,532	»
46) Domina Mariano	» 74,986	»
47) Campagnari Gustavo	» 74,897	»
48) Brun Flavio	» 74,646	»
49) Frisi Doro	» 74,566	»
50) Scorza Saverio	» 74,446	»
51) De Felice Renato	» 74,214	»
52) Muriana Giuseppe	» 74,072	»
53) Faillace Peppino	» 73,926	»
54) Bruni Ugo	» 73,609	»
55) Nardelli Antonio	» 73,459	»
56) Pagani Carlo	» 73,242	»
57) Matarese Francesco	» 72,361	»
58) Caccavale Antonio	» 72,269	»
59) Caleffi Esterino	» 72,221	»
60) Luchetti Loreto	» 72,033	»
61) Carlomagno Michele	» 71,732	»
62) Gigliotti Giovanni	» 71,722	»
63) Mileti Giuseppe	» 71,619	»
64) Puglisi Domenico	» 71,576	»
65) Zaffanella Aldo	» 71,538	»
66) Scherillo Antonio	» 71,527	»
67) Nasuti Antonio	» 71,520	»
68) Marinelli Gaspero	» 71,240	»
69) Castellaneta Nicola	» 71,234	»
70) Magoni Beniamino	» 71,099	»
71) Mingolla Aldo	» 71,083	»
72) Nitti Gabriele	» 70,905	»
73) Gambassi Enrico	» 70,893	»
74) La Candia Michele	» 70,800	»
75) Vista Carlo	» 70,694	»
76) Patriarca Mario	» 70,520	»
77) Capuano Rosario	» 70,393	»
78) Licata Antonio	» 69,766	»
79) Tangredi Giuseppe	» 69,400	»
80) Bove Romano	» 69,213	»
81) Liotta Calogero	» 69,199	»
82) Mastrogiovanni Carmelo	» 68,856	»
83) Di Massa Pelino	» 68,794	»
84) Coniglione Sebastiano	» 68,545	»
85) Nigri Mario	» 68,459	»
86) Caruso Alfio	» 67,782	»
87) Lentini Vincenzo	» 67,706	»
88) Porretta Salvatore	» 67,462	»
89) Contini Graziano	» 67,457	»
90) Muzzi Vitantonio	» 67,118	»
91) Zappalorto Flavio	» 67,100	»
92) Luzzi Francesco	» 66,170	»
93) Rebecchi Renzo	» 65,886	»
94) Monaco Teodoro	» 65,809	»
95) Alba Calogero	» 65,767	»
96) Amico Salvatore	» 65,574	»
97) Costardi Felice	» 65,149	»
98) Dragotto Antonino	» 64,999	»

99) Pavonelli Giuseppe	punti	64,947	su 132
100) Caruso Michele	»	64,866	»
101) Chittaro Mario	»	64,815	»
102) Totaro Francesco	»	64,800	»
103) Scalia Giuseppe	»	64,243	»
104) Giordano Giovanni	»	63,965	»
105) Quintino Carlo	»	63,432	»
106) Martina Rolando	»	63,181	»
107) Calabrò Nicola	»	62,632	»
108) Pipia Giuseppe	»	62,566	»
109) Panebianco Antonio	»	62,332	»
110) Benevole Romano	»	59,099	»
111) Velardita Francesco	»	57,300	»
112) Accogli Italo	»	56,326	»
113) Rasola Luciano	»	54,636	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(1435)

OSPEDALE « L. SACCO » DI MILANO

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ospedaliero di malattie infettive;

un posto di primario ospedaliero, un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero e tre posti di assistente medico di nefrologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente medico di medicina generale;

un posto di assistente medico della divisione di lungodegenza riabilitativa;

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Milano.

(1979)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1984, n. **2.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 24 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1984 il bilancio per l'anno finanziario 1984. secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 gennaio 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1984, n. **3.**

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 24 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281 ed istituite dalla regione Campania con legge 26 gennaio 1972, n. 1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

Art. 2.

Obbligo del pagamento

La tassa di rilascio o quella di apertura è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta entro e non oltre la consegna dello stesso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti venuti a scadenza, sono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

Salvo quanto previsto nel primo comma nei casi espressamente indicati nella annessa tariffa gli atti la cui validità pluriennale sono soggetti ad una ulteriore tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ciascun anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Nei casi di smarrimento, distruzione o deterioramento dell'atto soggetto a tassa, il rilascio del duplicato non comporta il pagamento di una nuova tassa.

Quando la misura della tassa è determinata in rapporto alla popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Maggiorazione delle tasse

Con decorrenza 1° gennaio 1984 sulla misura fissata nella quarta e quinta colonna dell'annessa tariffa è stabilita, ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile n. 131, una maggiorazione del venti per cento, così come indicato nella sesta e settima colonna della tariffa stessa.

Le frazioni dei nuovi importi sono arrotondate alle cinquecento lire superiori.

Art. 4.

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla regione Campania - tasse sulle concessioni regionali - servizio tesoreria - Napoli.

Art. 5.

Effetti di mancato o ritardato pagamento

Gli atti per i quali sono dovute le tasse previste dalla presente legge non sono efficaci fino a quando le tasse medesime non siano state corrisposte.

Art. 6.

Sanzioni

Nel caso in cui un'attività, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, venga esercitata senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa si incorre, salvo le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

Il pubblico ufficiale, che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto alla pena pecuniaria da lire 5000 a L. 50.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste l'azione di regresso verso il debitore.

Nel caso in cui le tasse annuali siano corrisposte oltre i termini di scadenza stabiliti nell'annessa tariffa, e prima che sia stata accertata l'omissione del pagamento, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma del presente articolo, si incorre in una soprattassa del dieci per cento della tassa, da computarsi per ogni mese compiuto dal giorno in cui la tassa stessa sarebbe stata dovuta.

Art. 7.

Accertamento e definizione delle violazioni

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche da dipendenti dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici del servizo finanze e tributi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, all'assessore preposto al servizio finanze e tributi per l'istruttoria e la predisposizione dei provvedimenti previsti dall'art. 9 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 9.

I provvedimenti di cui al comma precedente assumono la forma di:

1) avviso premonitorio con il quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante il pagamento, entro quindici giorni dalla notifica, del tributo evaso, quando dovuto, e della pena pecuniaria massima ridotta ad un sesto, nonché di eventuali sopratasse ed interessi moratori, ovvero a produrre le sue deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso, intestate al presidente della giunta regionale e presentate al servizio finanze e tributi;

2) ordinanza, con la quale, decorso inutilmente il termine di cui sopra o accertata la esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore in base agli atti raccolti ed alle deduzioni prodotte, viene determinato in concreto l'ammontare della pena pecuniaria, nonché degli altri pagamenti di cui al precedente punto 1).

Avverso l'ordinanza del presidente della giunta regionale è proponibile il ricorso innanzi al giudice ordinario nei termini previsti dalla legge dello Stato in materia.

Per quanto non previsto dai precedenti commi valgono le norme contenute nella legge regionale 7 marzo 1973, n. 9 o, in quanto applicabili, quelle contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8.

Interessi moratori

Sulle somme dovute alla regione Campania a titolo di tassa sulle concessioni regionali si applicano gli interessi di mora nei limiti e con le modalità previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 9.

Riscossione coatta

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 10.

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le violazioni previste dal precedente art. 6, sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

Art. 11.

Delega

Il presidente della giunta regionale può delegare l'assessore preposto al servizio finanze e tributi alla firma degli atti attribuiti alla sua competenza dalla presente legge.

Sentito lo stesso assessore, il presidente della giunta regionale può delegare inoltre il coordinatore del servizio finanze e tributi alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme della presente legge.

Art. 12.

Termini per accertamenti e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Nonostante l'inutile decorso del termine, di cui al comma precedente, l'atto, per il quale non sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non acquista efficacia sino a quando la tassa non venga corrisposta.

In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Il contribuente può richiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

La giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente servizio finanze e tributi, delibera sulla richiesta di rimborso.

Art. 13.

Norme abrogate

Sono abrogate le norme non compatibili con la presente legge, contenute nelle leggi regionali 26 gennaio 1972, n. 1; 7 marzo 1973, n. 9 e 10 aprile 1980, n. 20.

Art. 14.

Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni legislative concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 15.

Norme finali e transitorie

Non è dovuta alcuna integrazione, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state corrisposte le tasse annuali per il 1983 nella misura e nei termini fissati dalla tariffa annessa alla legge regionale 10 aprile 1980, n. 20. In caso contrario le tasse per l'anno 1983 dovranno essere corrisposte nella misura fissata dalla tariffa annessa alla presente legge entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse annuali per il 1983 siano già state corrisposte nella misura stabilita dalla tariffa annessa alla legge regionale 10 aprile 1980, n. 20, ma oltre i termini fissati dalla tariffa stessa, in luogo della pena pecuniaria si incorre nel pagamento di una soprattassa nella misura indicata dall'art. 5 della suddetta legge regionale 10 aprile 1980, n. 20.

Art. 16.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 19 gennaio 1984

FANTINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 4.

Interventi finanziari nel comparto dei collegamenti marittimi di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 24 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare a favorire lo sviluppo sociale, civile ed economico e per la valorizzazione turistica delle isole e dei comuni costieri, la giunta regionale, nelle linee del piano regionale dei trasporti e tenuto conto del piano quinquennale già predisposto dalla Ca.Re.Mar., approva, nei limiti dello stanziamento di bilancio e sentita la commissione consiliare competente, il piano annuale per la concessione di contributi per attivare collegamenti marittimi integrativi da concedersi ad aziende che esercitano servizi di linee marittime con mezzi navali idonei a coprire le suddette linee con una percorrenza oraria corrispondente ad una velocità minima non inferiore alle 15 miglia.

Detto piano viene preliminarmente elaborato di concerto con un comitato costituito dal presidente della commissione consiliare competente o suo delegato, da un rappresentante dell'A.N.C.I. regionali, da un rappresentante della U.P.I., dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative in campo nazionale. La nomina dei componenti il comitato è di competenza del presidente della giunta regionale su designazione degli organismi interessati che devono provvedervi entro sessanta giorni dalla data della richiesta della designazione. Trascorso tale termine il comitato può funzionare quando siano designati i due terzi dei componenti.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ad aziende regolarmente autorizzate dai competenti organi per lo esercizio dei collegamenti marittimi e che siano fornite di attrezzatura organizzativa e tecnica rispondente alle esigenze del traffico connesso agli obiettivi indicati nel precedente articolo.

Art. 3.

I contributi di cui al primo comma dell'art. 1 possono essere concessi alle aziende che assicurano piani annuali e/o stagionali di servizi organici ed efficienti di collegamento marittimo con le isole del golfo di Napoli e/o con località di interesse turistico.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, nello stesso esercizio finanziario, con altri eventualmente erogati per le medesime finalità e servizi in base a leggi statali e/o regionali.

La giunta regionale può anche concedere, con propria deliberazione, contributi straordinari «una tantum» a favore di aziende che effettuano corse di collegamento marittimo per l'approvvigionamento idrico e/o energetico delle isole e/o dei comuni costieri, con mezzi navali con velocità inferiore a quelle indicate dal primo comma del precedente art. 1. Con la medesima deliberazione la giunta determina anche le modalità dei servizi, il numero delle corse, il periodo delle stesse nonché le modalità di erogazione del contributo.

Art. 4.

Il piano di cui all'art. 1 è predisposto tenendo conto delle richieste compatibili avanzate dagli enti locali e dagli utenti nonché dai risultati complessivamente raggiunti per ciascuna linea prevista dal piano effettuato nell'anno precedente.

Il piano deve indicare tutto quanto ritenuto necessario per un'efficace attuazione del piano stesso.

Qualsiasi variazione deve essere approvata dai servizi regionali competenti.

Le aziende interessate alla concessione dei contributi di cui al primo comma del precedente art. 1 devono presentare domanda al presidente della giunta regionale della Campania entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui i contributi si riferiscono.

La domanda deve essere corredata da:

a) documentata relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;

b) relazione tecnica illustrativa contenente il programma dei servizi proposti, mezzi navali impiegati per ogni linea e nazionalità di costruzione, periodicità delle corse, itinerari, orari, tariffe e dotazione organica;

c) piano economico finanziario di gestione;

d) dichiarazione di non usufruire di ulteriori contributi o sussidi o comunque di altri interventi finanziari concessi dallo Stato e dalla Regione per le medesime finalità.

Art. 5.

Di tutti i provvedimenti di cui all'art. 3, terzo comma, la giunta regionale deve dare tempestiva comunicazione alla commissione consiliare competente.

Art. 6.

Il contributo di cui all'art. 3 della presente legge è non superiore al 75 % del costo di gestione determinato annualmente per ciascuna linea sulla base dei parametri del costo miglio forniti dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile e dei costi, non previsti dai citati parametri, documentati dalle aziende per l'esercizio della linea.

Il citato contributo non può comunque essere superiore al disavanzo di esercizio determinato per ciascuna linea.

Art. 7.

All'atto della determinazione consuntiva dei contributi di cui all'art. 6 della presente legge gli eventuali maggiori contributi assegnati in sede preventiva nella redazione del piano per l'esercizio di ciascuna linea formano oggetto di ridistribuzione fra le aziende ovvero nell'ambito della stessa azienda, fra le diverse linee ammesse a contributo, nel rispetto dei limiti stabiliti dallo stesso art. 6.

Art. 8.

L'erogazione dei contributi previsti dal piano è subordinata alla stipula di apposita convenzione che, tra l'altro, deve contenere:

a) obbligo, per i collegamenti ammessi a contributo, di osservare le tariffe autorizzate dei competenti organi;

b) divieto di apportare variazioni od interruzioni anche temporanee al piano dei servizi previsti;

c) obbligo di tenuta dei mezzi impiegati in stato di efficienza e decoro;

d) obbligo dell'osservanza della vigente legislazione in materia di lavoro per il personale addetto;

e) modalità dei controlli regionali per l'erogazione di contributi;

f) obbligo di dare idonea pubblicità delle corse, orari e tariffe a mezzo manifesti nei comuni interessati.

Lo schema di convenzione è approvato dalla giunta regionale sentito il parere della commissione regionale competente.

La convenzione è stipulata dal presidente della giunta regionale o dall'assessore al ramo per gli effetti delegato, con il legale rappresentante dell'azienda destinataria del contributo.

La trasgressione anche di una sola delle condizioni previste nella convenzione comporta l'applicazione di una penale comminata con deliberazione della giunta regionale, da un minimo di L. 50.000 (cinquantamila) ad un massimo di L. 1.000.000 (unmilione) rapportata alla gravità dell'inadempienza.

I contributi previsti dalla presente legge sono soggetti a revoca quando l'azienda non dia inizio al servizio nel termine stabilito dalla deliberazione della giunta regionale che approva il piano dei collegamenti marittimi, sulla quale sia stato acquisito il parere della commissione regionale competente o l'abbandoni o l'effettui con gravi reiterate ed immotivate irregolarità o non ottemperi agli obblighi derivanti dai contributi di lavoro vigenti accertati dai competenti organismi.

I contributi previsti dalla presente legge sono soggetti a decadenza quando l'azienda interrompa senza giustificato motivo il servizio e non ottemperi alle disposizioni impartite dall'amministrazione regionale.

Nei casi di cui ai precedenti due comma, la revoca o la decadenza dei contributi saranno disposti dalla giunta regionale alla scadenza della seconda diffida intimata all'azienda.

La seconda diffida è notificata entro 15 (quindici) giorni dall'esecutività dell'atto amministrativo di cui alla prima diffida.

Art. 9.

All'erogazione dei contributi si provvede, a servizio effettuato, con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore al ramo per gli effetti delegato, su conforme deliberazione della giunta stessa in relazione alle miglia effettivamente percorse e convalidate dalle competenti capitanerie di porto od uffici delegati.

L'istruttoria delle pratiche è svolta a cura dei competenti servizi regionali.

Art. 10.

Nel corso dell'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo previsto dal piano approvato, il presidente della giunta regionale ovvero l'assessore al ramo per gli effetti delegato è autorizzato ad erogare, con proprio decreto, ed anche prima della stipula della convenzione di cui al precedente art. 8, acconti per dodicesimi posticipati, nella misura massima complessiva del 70 % dei contributi previsti dal programma stesso.

Gli acconti non potranno essere corrisposti nel caso di accertata violazione di una delle condizioni previste dalla convenzione di cui al precedente art. 8 e potranno essere effettuati solo dopo che l'azienda ha eliminato la violazione stessa.

Art. 11.

Potranno essere ammessi al piano di cui al primo comma del precedente art. 1 collegamenti marittimi con decorrenza 1° maggio 1983 a condizione che gli stessi siano stati effettuati secondo modalità concordate con la giunta regionale.

Per l'ammissione ai benefici della presente legge per gli anni 1983 e 1984 si prescinde dal termine di cui al terzo comma del precedente art. 4 e dalle modalità stabilite dal secondo comma del precedente art. 1 e le relative domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Per l'attuazione degli interventi di cui al primo e terzo comma del precedente art. 3 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa complessiva di lire 5 miliardi.

La spesa complessiva per gli anni 1984 e 1985 è maggiorata di un'aliquota pari all'indice di svalutazione determinato dall'ISTAT ed è comunque determinata con la legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

All'onere di cui al primo comma del precedente articolo, a carico del bilancio di previsione 1983 si fa fronte con prelevamento dal cap. 300 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio di previsione, che si riduce di pari importo, e con la conseguente iscrizione, in termini di competenza e di cassa, della predetta somma al cap. 550, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1983 con la conseguente denominazione: « Interventi finanziari nel comparto dei collegamenti marittimi di interesse turistico regionale ».

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 gennaio 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 5.

Interventi a favore degli anziani - Modifica alla legge regionale n. 25 del 22 aprile 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 24 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 ottobre 1982 fissato nell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1982, n. 25 per la presentazione delle istanze ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge 30 aprile 1981, n. 29, è abrogato.

Per l'anno 1983 saranno ammesse al contributo le istanze che, corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, risultino pervenute al presidente della giunta regionale della Campania alla data del 31 dicembre 1983.

Art. 2.

I comuni della Regione, beneficiari degli interventi regionali conseguenti alla legge 30 aprile 1981, n. 29, art. 1, lettere *a*), *c*) e *d*) (assistenza domiciliare, permanenza anziani in zone climatiche e socializzazione) sono autorizzati ad utilizzare i contributi loro assegnati per gli esercizi 1981, 1982 e 1983 anche nell'esercizio successivo a quello della concessione, e sempre per le medesime finalità previste dai provvedimenti regionali.

Il termine ultimo per la presentazione dei relativi rendiconti resta, in conseguenza, fissato per il 30 giugno 1985.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, secondo comma, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 gennaio 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. **6.**

Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1984 del termine di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 24 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, già prorogato con leggi regionali 18 gennaio 1983, n. 14 e 29 agosto 1983, n. 27, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 gennaio 1984

FANTINI

(1292)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1984, n. **10.**

Modificazione alla legge regionale 13 luglio 1983, n. 25: Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 18, lettera *l*), della legge regionale del 13 luglio 1983, n. 25, sono soppresse le parole: « e l'uso dell'amo che abbia una distanza inferiore a millimetri 7 dalla punta dell'asta dello stesso ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° marzo 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *gennaio* 1984 (*atto n.* 1122) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 28 *febbraio* 1984.

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1984, n. **11.**

Determinazione e disciplina della tassa per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare della tassa per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale — prevista dall'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1983, n. 1592 e divenuta tributo regionale a norma dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — è stabilito in lire cinquantamila.

Art. 2.

Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° marzo 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *gennaio* 1984 (*atto n.* 1123) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 28 *febbraio* 1984.

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1984, n. **12.**

Affidamento all'ESAU delle funzioni dell'osservatorio delle malattie delle piante.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

(1) La presente legge disciplina, in armonia con l'art. 13 dello statuto regionale l'esercizio delle funzioni amministrative degli osservatori per malattie delle piante trasferite o delegate alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con particolare riferimento all'art. 74.

(2) Le funzioni riguardano le attività previste dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni e integrazioni, e dal regolamento di applicazione approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, nonché dalla legge 9 marzo 1955, n. 471.

(3) Le predette funzioni, salvo quanto disposto dal successivo comma, sono affidate — ai sensi dell'ultimo comma, dell'art. 13 dello statuto — all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria che le esercita sull'intero territorio regionale.

(4) Restano di competenza della Regione:

a) l'approvazione di programmi, piani e progetti specifici inerenti operazioni di difesa delle coltivazioni e di lotta ai parassiti delle piante;

b) le iniziative previste dalla legge regionale 22 agosto 1979, n. 49 e dai programmi regionali attuativi della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

c) l'accertamento di idoneità dei locali e di capacità di colui che chieda l'autorizzazione per l'impianto di vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi e per esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

(5) Per quanto attiene al controllo sulle importazioni ed esportazioni, con il relativo rilascio di certificati fitopatologici, e sul transito di piante, loro parti e semi, le connesse funzioni amministrative saranno espletate in conformità delle direttive del competente organo ministeriale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, 71, 74 e 111 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Personale

(1) In attesa della ristrutturazione organica dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, il personale in servizio presso l'osservatorio per le malattie delle piante, sezioni entomologia e patologia vegetale, è assegnato funzionalmente all'ESAU, con provvedimento della giunta regionale, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di accordo decentrato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3.

Norma finanziaria

Eventuali oneri per l'attuazione della presente legge — oltre a quelli di cui al precedente art. 2 che continueranno a gravare sul cap. 280 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale — saranno previsti nel bilancio dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria e finanziamenti con quota del contributo annuale della Regione nelle spese di funzionamento di detto ente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° marzo 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *gennaio* 1984 (*atto n.* 1125) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 28 *febbraio* 1984.

(1438)

REGIONE MOLISE

Avviso di rettifica alla legge regionale 16 giugno 1983, n. 15: « Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive ed al sordomutismo ». (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 12 del 1° luglio 1983, e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » n. 216 dell'8 agosto 1983).

Nella legge citata in epigrafe, all'art. 1, in luogo di: « ... 27 maggio 1970, n. *381*, ... », leggasi: « ... 27 maggio 1970, numero *382*, ... ».

(1148)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227